SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206/L

LEGGE 4 agosto 2008, n. **135.**

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

LEGGE 4 agosto 2008, n. **136.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007.

08G0157-08G0158

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 2008.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.473 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato al centesimo più vicino, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di agosto per la semestralità dal 1° settembre al 1° marzo successivo e alla fine del mese di febbraio per la semestralità dal 1° marzo al 1° settembre successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2009 e l'ultima il 1° settembre 2015.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2015, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità :

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º settembre 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 17.

Il 1º settembre 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A06212

DECRETO 25 agosto 2008.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º settembre 2008 e scadenza 1º settembre 2011, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.473 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2009 e l'ultima il 1° settembre 2011.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2011, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 1° settembre 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A06213

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Harald Rösner, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Harald Rösner nato a Rotemburg (Wümme) (Germania) il giorno 28 settembre 1970, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» conseguito in data 7 novembre 1997 presso la Saaerland - Ministerium für frauen, arbeit, gesundheit und soziales - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» conseguito presso la Saaerland - Ministerium für frauen, arbeit, gesundheit und soziales - Germania - in data 7 novembre 1997 dal sig. Harald Rösner, nato a Rotemburg (Wümme) (Germania) il giorno 28 settembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Harald Rösner è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008.

Il direttore generale: LEONARDI

08A06140

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Simone Roch, di titoli di studio estero, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Simone Roch nata a Düsseldorf (Germania) il giorno 5 giugno 1972, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» e di «Fachartzin für Chirurgie» conseguiti rispettivamente in data 30 maggio 2001 e 28 febbraio 2007 presso la Bezirksregierung Münster, Landesprufungsamt fur Medizin, Psychotherapie und Pharmazie - Ärztekammer Nordrhein - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia della professione di medico e medico specializzato in chirurgia generale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» e di «Fachartzin für Chirurgie» conseguiti presso la Bezirksregierung Münster, Landesprufungsamt fur Medizin, Psychotherapie und Pharmazie - Ärztekammer Nordrhein - Germania - in data 30 maggio 2001 e 28 febbraio 2007 dalla sig.ra Simone Roch, nata a Düsseldorf (Germania) il giorno 5 giugno 1972, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in chirurgia generale.

Art. 2.

La sig.ra Simone Roch è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico e medico specializzato in chirurgia generale previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell' avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06141

DECRETO 5 agosto 2008.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008 presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 9 gennaio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Valeo S.p.A. ed alla Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 1), 2) e 3);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 9 gennaio 2008, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A. dei benefici della CIGS in deroga, per un numero massimo mensile pari a 40 lavoratori, in forza presso l'unità aziendale di Ferentino (Frosinone), con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008;

Considerato il D.D.R. n. 34 del 29 febbraio 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 27 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo mensile di 45 lavoratori in forza alla Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A.;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, per un numero complessivo di 86 lavoratori, redatta su modello CIGS/SOLID-1, datata 25 gennaio 2008 e pervenuta il 6 febbraio 2008;

Considerata la «Scheda 1/A», allegata alla predetta istanza, dalla quale si evince la disponibilità della società ad anticipare il trattamento ai lavoratori, nonché il ricorso al sistema della rotazione, con previsione di un numero massimo mensile di 40 beneficiari «a zero ore con rotazione», da estrarre dall'organico complessivo di 86 dipendenti;

Valutata come mero errore materiale la precisazione che individua a «settembre 2007», nel riquadro «dettaglio mensile delle sospensioni» della scheda 1/A, il mese iniziale del trattamento richiesto, in quanto implicitamente corretta da quanto dichiarato a pagina 2, riquadro B, dell'istanza stessa;

Vista la rimanente documentazione allegata all'istanza e, in particolare, la «Scheda preliminare per concessione C.I.G.S. in deroga 2008», la dichiarazione di responsabilità e la lettera d'impegno;

Vista l'ulteriore documentazione dell'11 luglio 2008, pervenuta, in originale, in data 14 luglio 2008, consistente negli elenchi aggiornati dei lavoratori beneficiari e recante la dichiarazione che trattasi di dipendenti assunti tutti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità superiore a 90 giorni al momento della presentazione dell'istanza;

Considerato che la Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A. è stata sottoposta alle verifiche di rito in data 13 dicembre 2007 e che dalla relazione ispettiva prot. n. 1141 del 29 gennaio 2008 non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 9 gennaio 2008, in favore del personale della Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A., con sede legale in Ferentino (Frosinone), località Laghetto, s.n.c., in forza presso l'unità aziendale sita nella medesima sede, per un massimo mensile di 40 lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, compresi nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti dalla società stessa.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 40 lavoratori —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed in rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A06145

DECRETO 6 agosto 2008.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Valeo S.p.A.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa; la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008 presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 9 gennaio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Valeo S.p.A. ed alla Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 1), 2) e 3);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 9 gennaio 2008, la Regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Valeo S.p.A. dei benefici della CIGS in deroga, per un numero massimo mensile pari a 45 lavoratori, in forza presso l'unità aziendale di Ferentino (Frosinone), con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008;

Considerato il D.D.R. n. 33 del 29 febbraio 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 27 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo mensile di 50 lavoratori in forza alla Valeo S.p.A. - Divisione termico motore di Ferentino;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, per un numero complessivo di 88 lavoratori, redatta su modello CIGS/SOLID-1, datata 25 gennaio 2008 e pervenuta l'8 febbraio 2008;

Considerata la «Scheda 1/A», allegata alla predetta istanza, dalla quale si evince la disponibilità della Società ad anticipare il trattamento ai lavoratori, nonché il ricorso al sistema della rotazione, con previsione di un numero massimo mensile di 45 beneficiari «a zero ore con rotazione», da estrarre dall'organico complessivo di 88 dipendenti;

Valutata come mero errore materiale la precisazione che individua a «settembre 2007», nel riquadro «dettaglio mensile delle sospensioni» della scheda 1/A, il mese iniziale del trattamento richiesto, in quanto implicitamente corretta da quanto dichiarato a pagina 2, riquadro B, dell'istanza stessa;

Vista la rimanente documentazione allegata all'istanza e, in particolare, la «Scheda preliminare per concessione C.I.G.S. in deroga 2008», la dichiarazione di responsabilità e la lettera d'impegno;

Vista l'ulteriore documentazione dell'11 luglio 2008, pervenuta, in originale, in data 14 luglio 2008, consistente negli elenchi aggiornati dei lavoratori beneficiari e recante la dichiarazione che trattasi di dipendenti assunti tutti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità superiore a 90 giorni al momento della presentazione dell'istanza;

Considerato che la Valeo S.p.A. è stata sottoposta alle verifiche di rito in data 13 dicembre 2007 e che dalla relazione ispettiva prot. n. 1140 del 29 gennaio 2008 non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 9 gennaio 2008, in favore del personale della Valeo S.p.A., con sede legale in via Asti n. 89 - Santena (Torino) ed una unità aziendale interessata al trattamento, Divisione Termico Motore, sita in Ferentino (Frosinone), località

Laghetto, s.n.c., per un massimo mensile di 45 lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2008, compresi nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti dalla società stessa.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 45 lavoratori —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed in rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A06144

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 luglio 2008.

Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'articolo 50 del codice delle comunicazioni elettroniche.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la precedente Raccomandazione);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la Raccomandazione);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 19 maggio 2004 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 3/06/CONS recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del'8 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 342/07/CONS di avvio del procedimento relativo al mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16), volto alla definizione del mercato rilevante, all'identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato e, eventualmente, all'imposizione di obblighi regolamentari;

Vista la delibera n. 628/07/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2008, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta delibera, che, ad integrazione dei rimedi stabiliti per un triennio dalla delibera n. 3/06/CONS nei confronti degli altri operatori mobili (Telecom Italia, Vodafone e Wind), assoggetta anche l'operatore H3G all'obbligo di rispettare un prezzo massimo per il servizio di terminazione, stabilendo una prima riduzione di tale prezzo con decorrenza 1° marzo 2008 ad un valore di 16,26 centesimi di euro al minuto;

Visti i commenti della Commissione europea sullo schema di provvedimento, poi divenuto delibera n. 628/07/CONS, contenuti nella lettera SG-Greffe (2007) D/204910 del 2 agosto 2007;

Considerato che nella predetta lettera la Commissione ha espresso riserve sul livello, giudicato eccessivamente elevato, della tariffa di terminazione mobile di H3G per il periodo stabilito e fino alla definizione di nuovi valori;

Considerato che, nella medesima lettera, la Commissione europea ha rimarcato che il livello della tariffa di terminazione di H3G risultava tra i più elevati d'Europa e, quindi, suscettibile di un ulteriore intervento;

Considerato che l'Autorità, nell'adottare la delibera n. 628/07/CONS sugli obblighi da imporre ad H3G, ha accolto il suggerimento della Commissione di valutare in tempi rapidi la possibilità di stabilire un'ulteriore riduzione della tariffa di H3G;

Considerato, inoltre, che il prezzo praticato in Italia dall'operatore H3G risulta essere anche il più alto rispetto a quelli praticati dalle imprese del gruppo Hutchison nell'ambito degli altri paesi dell'Unione europea, nonostante il fatto che la quota di mercato di H3G in Italia sia superiore a quelle delle altre società del gruppo nell'Unione europea;

Considerato che il meccanismo di programmazione dei prezzi di terminazione di tutti gli operatori mobili, che potrà essere stabilito a conclusione del procedimento di analisi del mercato 16 avviato con delibera n. 342/07/CONS, non avrà efficacia che per gli anni 2009, 2010 e 2011;

Considerato che, in assenza di un intervento sul prezzo di terminazione di H3G, il divario tra quest'ultimo e il prezzo di terminazione degli altri operatori di rete mobile risulterebbe ulteriormente accentuato, dal momento in cui per gli operatori Telecom Italia, Vodafone e Wind saranno applicati i nuovi prezzi di terminazione con decorrenza 1° luglio 2008, così come stabilito dalla delibera n. 3/06/CONS;

Ricordato che al momento dell'adozione della delibera n. 628/07/CONS era stato previsto che il prefigurato nuovo intervento di riduzione dovesse aver luogo nell'ambito del procedimento, all'epoca già avviato con la delibera n. 342/07/CONS, di analisi del mercato della terminazione mobile, sul presupposto, però, della sua conclusione nei tempi originariamente previsti;

Considerato, tuttavia, che il termine di conclusione del procedimento avviato con la predetta delibera è stato nel frattempo posticipato - con le delibere n. 448/07/CONS e n. 252/08/CONS pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2007 e n. 125 del 29 maggio 2008 - a causa della complessità e della rilevanza dell'argomento, nonché dell'esigenza di valutare in modo adeguato la ponderosa documentazione tecnica ed economica inviata dalle parti già nella fase iniziale dell'*iter* procedimentale;

Considerato che, in base ad una valutazione prospettica dell'attività da svolgere nelle successive fasi del procedimento, non può neppure esservi piena certezza sul rispetto dei tempi procedimentali previsti e che, dunque, la prevedibile tempistica del procedimento avviato con delibera 342/07/CONS non risulta più coerente con la necessità di una sollecita prosecuzione del percorso già avviato mediante una valutazione in tempi ravvicinati di un nuovo intervento sui prezzi di terminazione dell'operatore H3G;

Ritenuto, quindi, di dovere intervenire al fine di definire una riduzione del prezzo massimo consentito all'operatore H3G nella fornitura del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete, proseguendo proporzionalmente all'allineamento di tale prezzo ai prezzi di terminazione imposti agli altri operatori di rete mobile in Italia ed ai prezzi applicati negli altri paesi dell'Unione europea;

Considerato, per le ragioni sopra esposte, che una valutazione del livello della tariffa di terminazione dell'operatore H3G può essere effettuata con la necessaria tempestività soltanto nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'eventuale integrazione del rimedio stabilito dalla delibera 628/07/CONS, mediante la specificazione di un ulteriore stadio del processo di diminuzione delle tariffe di terminazione di tale operatore, sul fondamento della vigente analisi di mercato;

Considerato che quanto sopra evidenziato trova fondamento nell'istruttoria svolta e negli orientamenti emersi nel corso dell'analisi del mercato 16 e nell'individuazione dei relativi rimedi, come esplicitati nelle delibere n. 3/06/CONS e n. 628/07/CONS, e che, conseguentemente, il materiale istruttorio del presente procedimento è rappresentato dai dati e dalle conclusioni gia emerse nel corso dei procedimenti conclusisi con le due predette delibere, risultanze queste, peraltro, confermate e rafforzate dagli elementi successivamente acquisiti nel corso del procedimento avviato con delibera n. 342/07/CONS, che per economia procedimentale possono essere presi in considerazione anche nella presente decisione;

Considerato dunque che una riduzione nella misura del 20% del prezzo massimo attualmente consentito all'operatore H3G si presenta coerente con il processo di riduzione già avviato con la delibera n. 628/07/CONS, in conformità con le indicazioni della Commissione europea e con il benchmarking internazionale;

Considerato che la suddetta misura potrà condurre ad una riduzione delle tariffe retail e pertanto ad un risparmio per l'utenza e ad un miglioramento del benessere sociale;

Ritenuto opportuno, per le argomentazioni sopra descritte, definire la tariffa massima di terminazione dell'operatore H3G prevista dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 628/07/CONS da applicarsi a partire dal 1° settembre 2008;

Sottolineato che, poiché la tariffa così determinata rappresenta un ulteriore stadio del medesimo processo di riduzione, in analogia con quanto disposto per gli altri operatori non si ravvisa la necessità di prevedere un intervallo di tempo tra la pubblicazione del provvedimento finale e l'efficacia della nuova misura;

Viste le valutazioni tecniche ed economiche e le determinazioni contenute nelle delibere n. 3/06/CONS e n. 628/07/CONS, che costituiscono i presupposti fondanti della presente proposta di provvedimento;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito alla proposta di integrazione della delibera n. 628/07/CONS in esame;

Vista la delibera n. 304/07/CONS del 21 maggio 2008 recante «Consultazione pubblica relativa alla integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2008;

Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle società Wind Telecomunicazioni S.p.A., Poste Mobile S.p.A., H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;

Sentita, in data 14 luglio 2008, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Sentita, in data 15 luglio 2008, la società PosteMobile S.p.A.;

Sentite, in data 16 luglio 2008, le società H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;

Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 304/08/CONS del 21 maggio 2008, quali, oltre i soggetti auditi, le società Fastweb S.p.A., Telecom Italia Sparkle S.p.A. e BT Italia S.p.A.;

Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2008) D/204577 del 15 luglio 2008 relativa allo schema di provvedimento recante «Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato dall'Autorità in data 21 maggio 2008 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 12 giugno 2008;

Considerato che la decisione in esame costituisce l'integrazione dell'art. 3 della delibera n. 628/07/CONS, concernente «le condizioni attuative dell'obbligo di controllo di prezzo e di contabilità dei costi per l'operatore H3G», e di conseguenza che non si rileva la necessità di coinvolgere l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in analogia all'iter procedurale adottato dall'Autorità tanto nell'ambito dell'istruttoria che ha condotto alla delibera n. 628/07/CONS quanto in occasione degli altri provvedimenti assunti dall'Autorità in materia di declinazione di obblighi già stabiliti in virtù di specifiche analisi di mercato;

Considerato quanto segue:

I) Le osservazioni degli operatori.

Le parti interessate intervenute nell'ambito della consultazione pubblica hanno formulato le seguenti osservazioni, con particolare riferimento all'*iter* procedurale adottato, alla metodologia impiegata per la determinazione del prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore e al livello della tariffa di terminazione imposta a H3G.

i) Iter procedurale.

Tutti gli operatori, ad eccezione di H3G, Fastweb e BT Italia, hanno concordato in merito alla circostanza che la delibera in oggetto costituisce una integrazione della delibera 628/07/CONS, allo scopo di dare seguito all'istanza, già manifestata in tale sede, di effettuare un'ulteriore riduzione del prezzo massimo di H3G nel corso del 2008 al fine di garantire il proseguimento del percorso di allineamento dei prezzi dello stesso con quelli degli altri operatori italiani ed europei. Gli operatori in questione hanno condiviso la necessità di un intervento tempestivo, in quanto rinviare l'adozione delle misure in esame nei confronti di H3G alla conclusione dell'analisi di mercato in corso sul mercato 7, che per la sua complessità è stata tale da non consentire la chiusura della stessa nel termine prefissato, avrebbe determinato uno slittamento dell'intervento stesso al 2009, pregiudicando notevolmente sia le condizioni competitive esistenti sul mercato, sia il benessere dei consumatori.

Differentemente, H3G, Fastweb e BT Italia hanno ritenuto che la delibera in oggetto non sia corredata dall'apposita analisi di mercato prescritta dal quadro regolamentare nazionale e comunitario, né sorretta da una analisi puntuale della contabilità dei costi dell'operatore. H3G ha, infatti, osservato che, qualora lo schema di provvedimento oggetto della presente consultazione pubblica rappresentasse la prosecuzione dei provvedimenti adottati dall'Autorità con delibere nn. 3/06/CONS e 628/07/CONS, risulterebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della delibera n. 628/07/CONS, ai sensi della quale la revisione degli obblighi ivi previsti dovrebbe avvenire nell'ambito dei procedimenti concernenti le analisi di mercato di cui agli articoli 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare all'esito del procedimento avviato con la delibera n. 342/07/CONS. Qualora, invece, la presente delibera costituisse una nuova analisi di mercato risulterebbe comunque viziata, in assenza di tutti i passaggi tipici di tali analisi (definizione del mercato, valutazione SMP, rimedi), nonché dell'analisi di impatto regolamentare di cui all'art. 13 del Codice. Peraltro, H3G ha sottolineato come lo svolgimento della consultazione pubblica nazionale in parallelo con la consultazione comunitaria privi la Commissione europea degli elementi necessari per valutare la congruità dello schema di provvedimento in oggetto, incluso il posizionamento dei soggetti interessati sul tema. Da ultimo, H3G ha osservato che l'Autorità non avrebbe acquisito alcuna delle informazioni di cui al punto 133 dell'allegato A della delibera 628/07/CONS, con riferimento agli anni 2007 e prima metà del 2008, né tenuto conto delle evidenze contenute nella propria contabilità dei costi 2005 e 2006.

ii) Metodologia adottata per la determinazione del prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore H3G.

Gli operatori auditi, ad eccezione di H3G, hanno concordato con la metodologia utilizzata dall'Autorità per la determinazione del prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete di H3G. In particolare, Vodafone ha sottolineato come il metodo del delayed approach e del benchmark internazionale siano riconosciuti dalla Commissione europea come strumenti validi ed efficaci, posto che in questa sede non possono essere considerati i modelli di contabilità regolatoria presentati da H3G sulla base della delibera n. 628/07/CONS, essendo gli stessi non ancora certificati da un ente esterno che ne abbia verificato la conformità ai principi contabili regolamentari.

H3G ha invece sottolineato come il valore di riduzione del 20% proposto non rifletta i risultati dell'analisi effettuata nelle delibere 628/07/CONS e 305/08/CONS, visto che nella prima di queste, dopo aver analizzato i benchmark internazionali al 30 giugno 2007, era stato osservato che il valore di H3G non era eccessivo a paragone con la media di altri paesi europei. La seconda analisi, invece, non spiegherebbe come le asimmetrie nella dotazione di frequenze, irrecuperabili nel medio termine anche a fronte di immediate e al momento non previste assegnazioni da parte dell'Autorità ad H3G, a causa dei tempi e costi di installazione delle stazioni radio, siano stati presi in considerazione nel calcolo della riduzione proposta.

H3G ha altresì sottolineato il peggioramento della propria condizione finanziaria, che ha visto una contrazione dei ricavi, nel 2007, di circa l'1% rispetto al 2006, con una diminuzione del margine operativo lordo (EBITDA), positivo nel 2006, nonché un peggioramento della perdita operativa (EBIT). In sintesi, H3G non avrebbe ancora raggiunto una piena maturità industriale, presupposto per il conseguimento di quella

finanziaria, come dimostrano il crescente deficit sull'accesso e la difficoltà a raggiungere la massa critica necessaria a radicarsi sul mercato italiano. Anche con riferimento alla Mobile Number Portability (MNP), H3G ha rilevato un andamento negativo nel 2007 e nei primi mesi del 2008, che ha visto H3G quale donating netto di numeri e clienti. H3G ha, inoltre, evidenziato lo squilibrio nell'assegnazione delle frequenze ed il maggior costo della tecnologia UMTS (complessivamente circa due volte quella GSM 900 MHz in Italia). In tale contesto, ha proseguito l'operatore, la riduzione della tariffa di terminazione oggetto del presente procedimento potrebbe pregiudicare le politiche commerciali finora poste in essere e proposte ai clienti, che hanno peraltro consentito all'azienda di esercitare una notevole pressione concorrenziale sugli altri operatori mobili presenti nel mercato.

Gli operatori, in particolare Vodafone e Wind, hanno rilevato come H3G sia un'azienda che sta attraversando una fase di consolidamento, con un volume di ricavi consistente e un EBITDA che ha raggiunto il break-even, anche grazie alla propria leadership nell'UMTS. Sul punto, i concorrenti hanno infatti evidenziato come, anche in ragione della forte asimmetria tariffaria di cui ha sino ad oggi beneficiato, H3G abbia potuto adottare una strategia commerciale aggressiva, che l'ha portata ad acquisire un cospicuo numero di clienti, soprattutto grazie alla spinta della MNP, ed a vantare un ARPU di gran lunga superiore a quello medio di mercato. A detta di Vodafone, H3G, grazie alle maggiori economie di scopo legate alla rete 3G, potrebbe usufruire di recuperi di efficienza superiori a quelli degli operatori 2G/3G, che devono comunque continuare a manutenere le reti di generazione precedente. A ciò, sempre a detta di Vodafone, si devono aggiungere il recente rinnovo dell'accordo di roaming nazionale con Telecom e l'accordo di condivisione delle torri stipulato con Wind, che garantiscono alla società una riduzione negli anni dei costi operativi di realizzazione e di gestione della propria rete.

Infine, con riferimento alla tempistica relativa all'attuazione del provvedimento, H3G rappresenta una criticità nei tempi di applicazione previsti dalla decisione finale dell'Autorità, in quanto i suoi sistemi di billing e fatturazione sono gestiti in outsourcing da un'impresa esterna e, pertanto, una loro modifica richiede un certo preavviso, come peraltro accade per i sistemi di fatturazione delle chiamate da rete fissa.

A tal proposito, Vodafone ritiene - invece - che l'obbligo di trasparenza e di comunicazione preventiva delle nuove condizioni economiche alla clientela è stabilito in un'ottica di tutela della clientela, ma mai lo stesso, peraltro riferito a condizioni economiche migliorative, può rappresentare un ostacolo al raggiungimento del benessere del consumatore traducendosi viceversa in uno svantaggio per lo stesso.

Infine, Telecom Italia ritiene che - in analogia con il provvedimento d'urgenza adottato con la delibera n. 286/05/CONS e considerato che l'intervento produce condizioni economiche più favorevoli per l'utenza finale - l'adozione dello stesso entro la fine del mese di luglio non incontrerebbe difficoltà di implementazione. Peraltro, qualora l'entrata in vigore del nuovo prezzo massimo di terminazione vocale consentito all'operatore H3G risulti differita rispetto alla scadenza del 1° settembre 2008, Telecom Italia richiede che l'Autorità riduca proporzionalmente, in ragione del tempo trascorso, il valore in questione (in analogia a quanto attuato n. 286/05/CONS).

iii) Livello della tariffa di terminazione imposta a H3G.

Gli operatori auditi hanno concordato nel ritenere la riduzione complessiva del 30% nell'arco del 2008 sul prezzo di H3G necessaria per garantire un avvicinamento alla media europea, nonché al fine di ridurre la forbice tra i prezzi di terminazione H3G e quelli praticati dagli altri MNO. Sulla base dei dati emersi dal confronto internazionale, gli operatori hanno sostenuto che l'intervento in questione potrebbe essere più deciso e prevedere una più elevata riduzione delle tariffe di terminazione oggetto della delibera. Alcuni operatori hanno altresì sottolineato l'asimmetria esistente tra H3G ed i primi due operatori in Italia, pari a luglio 2008 a circa l'84%, la quale non avrebbe pari in Europa, dove si arriva ad un massimo del 54%, ivi incluse le altre società del Gruppo Hutchinson, le quali, nonostante un livello inferiore delle quote di mercato rispetto a quella di H3G Italia, sono state sottoposte a valori di terminazione più bassi. Da ultimo, gli operatori auditi hanno sottolineato la necessità di non procrastinare ulteriormente un intervento in questo senso, posto che eventuali ritardi si tradurrebbero non solo in un pregiudizio all'assetto competitivo, ma altresì al benessere dei consumatori. In particolare, diversi operatori - tra i quali TIS e PosteMobile - hanno auspicato il raggiungimento in tempi brevi di una assoluta simmetria fra le tariffe di terminazione degli operatori mobili. Sul punto, Fastweb ha ritenuto necessario, al fine di garantire l'attuazione di condizioni effettivamente concorrenziali sul mercato, l'allineamento ai costi effettivi delle tariffe di terminazione di tutti gli operatori mobili.

H3G ritiene che l'Autorità non dovrebbe tradurre lo schema di delibera sottoposto a consultazione pubblica in provvedimento finale, in quanto questo sarebbe privo della prescritta specifica analisi di mercato ed in contrasto con la delibera n. 628/07/CONS, non terrebbe in considerazione l'attuale stato economico-finanziario dell'azienda, né l'andamento negativo della MNP, ed infine discriminerebbe l'operatore nei confronti di Wind, non analizzando gli svantaggi di costo strutturali di H3G.

II) Le osservazioni della Commissione.

La Commissione europea, nella lettera SG-Greffe (2008) D/204577 del 15 luglio 2008, ha formulato tre ordini di osservazioni.

iv) Rinvio dell'imposizione di tariffe orientate ai costi.

La Commissione ha osservato «... che gli obblighi imposti nell'ambito della direttiva accesso dipendono dal tipo di problema evidenziato e devono essere proporzionati e giustificati e invita l'AGCOM a finalizzare quanto prima il riesame del mercato 7 e a fissare la tariffa di terminazione per H3G in base al modello di costi che ne deriva non appena possibile dopo il completamento del secondo riesame».

v) Livello provvisorio delle tariffe di terminazione imposte a H3G.

La Commissione ha accolto «con favore lo sforzo compiuto dall'AGCOM per tenere conto delle proprie osservazioni formulate in precedenza, tuttavia, la Commissione» ha notato «anche che, stando a stime recenti la tariffa media europea di terminazione mobile è considerevolmente più bassa del prezzo massimo proposto per H3G...». Pertanto, la Commissione ha invitato «l'AGCOM a chiarire, nell'adozione del provvedimento definitivo, in che modo, in base a considerazioni di efficienza, siano stati selezionati per il benchmarking i paesi più idonei per fissare il prezzo provvisorio e a contribuire ad un'applicazione più rigorosa del modello proposto, come auspicato nelle precedenti osservazioni della Commissione stessa».

vi) Necessità di un approccio europeo coerente.

La Commissione, «in considerazione del lavoro attualmente intrapreso nell'ambito dell'European Regulators Group e dalla Commissione per arrivare ad un coerente modello di contabilità dei costi per il servizio di terminazione fissa», ha invitato l'AGCOM «a rivedere la sua analisi non appena sia stato fissato un approccio comune a livello europeo».

III) Le valutazioni dell'Autorità.

a) Iter procedurale.

Con riferimento all'obiezione sollevata da H3G circa l'*iter* procedurale seguito dall'Autorità per giungere all'adozione della delibera 304/08/CONS, vale osservare che, come specificato nella delibera stessa, la valutazione del livello della tariffa di terminazione ad oggetto «trova fondamento nell'istruttoria svolta e negli orientamenti emersi nel corso dell'analisi del mercato 16 e nell'individuazione dei relativi rimedi, come esplicitati nelle delibere n. 3/06/CONS e n. 628/07/CONS». Di seguito, l'Autorità ha specificato che, a tale materiale istruttorio, sono stati aggiunti gli elementi successivamente acquisiti nel corso del procedimento avviato con delibera n. 342/07/CONS. Pertanto, tale delibera poggia sull'analisi di mercato già svolta, sulle ulteriori evidenze sino ad ora acquisite e sulle indicazioni più volte espresse dalla Commissione circa l'opportunità, sulla base dell'applicazione della metodologia di seguito descritta, di prevedere ulteriori riduzioni del livello della tariffa di terminazione di H3G. Infatti, si ricorda che nella delibera 3/06/CONS, l'Autorità ha svolto l'analisi relativa alla definizione del mercato, individuando gli operatori aventi significativo potere di mercato (TIM, Vodafone, Wind e H3G) e prescrivendo in capo ad essi gli obblighi ivi descritti, ad eccezione, per H3G, degli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi. Tale analisi, fino alla conclusione di quella avviata con delibera 342/07/CONS, deve ritenersi tuttora valida. Successivamente, nell'ambito dell'analisi di mercato culminata nell'adozione della delibera 628/07/CONS, l'Autorità ha verificato l'opportunità di introdurre, in capo all'operatore H3G, gli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche, stabilendo una riduzione della tariffa di terminazione delle chiamate vocali sulla rete di H3G (da 18,76 a 16,26 centesimi di euro al minuto) a partire dal 1° marzo 2008. Ciò premesso, considerata l'analisi di mercato già svolta e l'ulteriore obbligo imposto con la delibera n. 628/07/CONS, e ritenuto di dover procedere, in considerazione degli elementi di seguito approfonditi, ad un'ulteriore riduzione del livello della tariffa in oggetto, si è proceduto a stabilire un nuovo prezzo massimo del servizio di terminazione.

Peraltro, sempre nell'ambito della delibera n. 628/07/CONS, l'Autorità ha sottolineato più volte la temporaneità della tariffa di terminazione mobile di H3G ivi imposta e l'esigenza di rivedere «a breve» il livello della misura proposta, nell'ambito della successiva analisi di mercato di cui alla delibera n. 342/07/CONS. In tale fase, il riferimento a tale sede è stato reputato il più opportuno a tal fine, ma ciò non toglie che superiori esigenze di improcrastinabilità di tale intervento, nonché la complessità dell'analisi di mercato in corso, che ne ha reso necessaria la proroga del termine di chiusura del procedimento, abbiano determinato l'Autorità ad intervenire nel senso proposto, sussistendo comunque una vigente analisi di mercato.

Al riguardo, si rileva che, contrariamente a quanto affermato da H3G, mentre i dati disponibili, le evidenze successive, nonché l'analisi del quadro competitivo nazionale ed europeo, hanno confermato la necessità di provvedere tempestivamente in merito ad un'ulteriore riduzione delle tariffe di terminazione di H3G (cfr. infra), l'Autorità ha considerato tutte le informazioni in proprio possesso basandosi, come di seguito specificato, sul benchmarking internazionale e sul delayed approach.

Si sottolinea altresì come il *modus procedendi* che caratterizza la presente delibera, vale a dire interventi successivi di determinazione del prezzo, non è estraneo all'esperienza dell'Autorità, che diverse volte ha reputato opportuno adottare decisioni successive, anche a breve distanza di tempo, al fine di rimodulare livelli di tariffe ovvero imposizioni di obblighi (si veda ad esempio la procedura di modifica dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS). Del resto, analoga procedura è stata adottata in diverse occasioni da altre autorità nazionali di regolamentazione (ANR).

Altresì inconferente risulta il rilievo, formulato da H3G, per cui la presente delibera sarebbe stata adottata senza un adeguato meccanismo di consultazione con la Commissione europea ed, in particolare, che lo svolgimento della consultazione pubblica nazionale in parallelo con la consultazione comunitaria privi la Commissione europea degli elementi necessari per valutare la congruità dello schema di provvedimento in oggetto. A tal proposito, va infatti osservato che l'Autorità - come del resto altre ANR - ha adottato in diverse occasioni tale procedura, senza ricevere obiezioni dalla Commissione europea. Peraltro, la trasmissione degli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato alla Commissione europea contestualmente allo svolgimento della fase di consultazione nazionale è espressamente prevista dalla delibera n. 731/06/CONS.

b) Metodologia adottata per la determinazione del prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore H3G.

Al fine di determinare il valore del prezzo di terminazione da applicarsi ad H3G, l'Autorità si è basata - in analogia a quanto effettuato in occasione del procedimento concluso con la delibera n. 628/07/CONS ed in conformità con le indicazioni della Commissione europea - sui risultati derivanti dal benchmark internazionale e dall'applicazione del delayed approach.

In particolare, nella delibera n. 628/07/CONS, l'Autorità - come rileva H3G - al punto 133 dell'allegato A della stessa, per determinare il prezzo di terminazione delle chiamate vocali sulla rete mobile di H3G, si è avvalsa «...del maggior numero di informazioni disponibili. Pertanto, l'Autorità ha proceduto a combinare le informazioni derivanti 1) dalle analisi dei costi di sviluppo e di esercizio delle infrastrutture, 2) del benchmark internazionale, 3) della situazione economica e finanziaria di H3G, tenendo altresì conto di altri elementi quali 4) l'andamento dei prezzi di terminazione in Italia e 5) l'evoluzione del mercato nel periodo 2004-2006 [...]». L'Autorità ha altresì specificato (cfr. par. 135) che «In assenza di una contabilità regolatoria, l'Autorità ha dovuto considerare le altre informazioni disponibili ed in particolare si è basata sui delayed approach e ha tenuto conto del benchmarking internazionale». Peraltro, nel preambolo della delibera n. 628/07/CONS, ha specificato di avere adottato «... come già accaduto per l'operatore terzo entrante (Wind) un livello della tariffa massima di terminazione sulla base del c.d. «delayed approach», il quale costituisce peraltro un riferimento metodologico diffuso anche a livello europeo e avvalendosi come riscontro delle evidenze che emergono dal confronto tra l'andamento dei prezzi di terminazione in Italia e negli altri paesi europei».

Proprio in ragione di ciò, l'Autorità ha ritenuto pienamente condivisibili (cfr. delibera n. 628/07/CONS) le osservazioni formulate dalla Commissione europea (nella lettera che SG-Greffe (2007) D/204910 del 2 agosto 2007) e, in particolare, che, date le circostanze, «il delayed approach e il benchmarking internazionale possano essere utilizzati per determinare la tariffa massima di terminazione mobile di H3G».

Pertanto, l'Autorità, in continuità con il provvedimento adottato con delibera n. 628/07/CONS, in attesa di definire una metodologia sui modelli di costo che si applichi anche ad H3G e di una contabilità regolatoria certificata, ha fatto ricorso alle metodologie in esame.

Al fine di garantire che non vi siano disagi per la clientela, l'Autorità ritiene di accogliere le osservazioni circa le difficoltà prospettate da H3G, connesse ad una immediata applicazione della delibera, in ragione delle caratteristiche dei processi di fatturazione e billing adottati dalla stessa società. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno rivedere - rispetto a quanto indicato nell'allegato B della delibera n. 304/08/CONS - la tempistica relativa all'attuazione del provvedimento in esame, in relazione alla previsione dell'intervallo di tempo intercorrente tra la pubblicazione del provvedimento finale e l'efficacia della nuova misura.

Ne consegue che il nuovo riferimento temporale deve essere in linea con la prassi dell'Autorità in materia. Più precisamente, di norma gli operatori hanno avuto a disposizione almeno sessanta giorni per aggiornare l'offerta di riferimento nel caso di variazione delle condizioni economiche dei servizi offerti. Inoltre, l'applicazione dell'intervento regolamentare richiede dei tempi tecnici affinché gli operatori di telecomunicazione, di rete fissa e di rete mobile, possano definire la propria politica dei prezzi proposta agli utenti finali e dare adeguata comunicazione agli utenti finali. Nel caso di specie, va - infine - rilevata la sospensione delle attività connessa alla pausa estiva.

Per tutte queste ragioni, risulta opportuno introdurre il nuovo prezzo di terminazione il 1° novembre 2008, che rappresenta la prima data utile per l'applicazione della misura.

c) Livello della tariffa di terminazione imposta a H3G.

Con particolare riferimento alle osservazioni avanzate dalla Commissione europea, si rappresenta che l'Autorità, al fine di ricavare dal confronto internazionale dell'andamento dei prezzi di terminazione mobile informazioni idonee ad individuare l'appropriato prezzo di terminazione da applicare a H3G, ha utilizzato i seguenti criteri, in linea con la più consolidata prassi regolamentare (cfr. ad esempio la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2005) D/204457 in relazione al caso DK/2005/0204)[1].

In primo luogo, l'Autorità ha ritenuto opportuno assumere come riferimento i prezzi di terminazione imposti a società del Gruppo 3 presenti in Europa, data la specificità dell'infrastruttura (H3G è sostanzialmente l'unica impresa europea che fornisce esclusivamente servizi di comunicazione mobile di terza generazione). In tal senso, sono stati presi in considerazione i prezzi fissati in Austria, Danimarca, Irlanda, Svezia e nel Regno Unito.

---

(1) Price control based on comparison with other countries: The Commission considers that if a NRA decides to impose price regulation on the basis of a comparison with other countries, it should carefully select the objective criteria and clearly justify the reasons for which it believes that the relevant market(s) in these countries are, on the background of those criteria, most suited as the basis for the comparison, taking into account differences between conditions prevailing on the relevant market(s) in the countries compared and its home market. Furthermore, under the current circumstances of the provision of mobile call termination, only where the prices for mobile termination have been set on the basis of an appropriate cost accounting model and relevant cost accounting data to reflect cost orientation, can the prices can be considered as appropriate to serve as a basis for comparison. Therefore, NITA should clearly justify in the final measure for what reasons it considers that the three countries, i.e. Sweden, Finland and Norway, as most suitable for the comparison.

Moreover, the Commission invites NITA to consider whether, based on the results of the current discussion with the industry, implementing other price control methods, directly related to costs, would be more appropriate in the view of the problems identified. Should NITA decide to modify the price control method imposed, the draft measure proposing to impose such a cost accounting methodology must be notified under Article 7(3) of the Framework Directive.

In secondo luogo, l'Autorità, al fine di tenere in considerazione le specifiche condizioni di mercato in cui opera H3G Italia e l'esistenza di prezzi medi di terminazione superiori a quelli che si osservano negli altri Paesi, ha valutato il rapporto, al 1° luglio 2008, tra il prezzo di terminazione della società del Gruppo 3 e il prezzo medio di terminazione consentito dalle ANR agli altri MNO presenti in ciascuno dei Paesi considerati (cfr. tabella 1, costruita in analogia con quanto già considerato dall'Autorità nel paragrafo 131 dell'allegato A alla delibera 628/07/CONS). In particolare, il differenziale tra il prezzo di terminazione di H3G UK e la media dei prezzi di terminazione nel Regno Unito risulta pari al 34%. In Austria, l'analogo rapporto è pari al 29%, mentre in Danimarca e Irlanda è pari, rispettivamente, al 45% e al 41%. Il medesimo differenziale risulterebbe in Italia, in assenza di intervento regolamentare, pari al 68%: infatti, a seguito della riduzione dei prezzi praticata dagli MNO italiani - in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità con la delibera n. 3/06/CONS - a partire dal 1° luglio 2008, il prezzo medio di terminazione in Italia è, in assenza dell'intervento in esame, pari a circa 9,7 €cent. Pertanto, l'Autorità ha previsto la riduzione del prezzo di H3G, nella misura del 20%, in modo tale da stabilire un differenziale inferiore al 40%, sostanzialmente in linea con lo spread attualmente in vigore negli altri paesi in cui è presente una società del Gruppo 3. In ogni caso, il grado di asimmetria che così risulta è senz'altro più contenuto di quello determinato con l'intervento disposto con la delibera n. 628/07/CONS (cfr. par. 131 dell'allegato A alla delibera) ed, in tal senso, rappresenta - come negli auspici della Commissione - un'applicazione più rigorosa del modello proposto.

	Prezzi Medi	Prezzi H3G	diff.
Austria	6,0	7,8	29%
Danimarca	8,5	12,3	45%
Irlanda	9,9	14,0	41%
Italia(*)	9,4	13,0	39%
UK	7,5	10,0	34%

(*) Valori riferiti al 1° novembre.

Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Cullen e Mobile Communications.

Allo stesso tempo, si osserva che tra i prezzi di terminazione ritenuti utili nel processo di benchmark internazionale rientrano quelli che le ANR hanno fissato sulla base di un appropriato modello di contabilità regolatoria, che riflette i costi effettivamente sostenuti dall'impresa (quali ad esempio i prezzi fissati in Austria e nel Regno Unito).

Va rilevato altresì che il valore di 13.00 centesimi di euro al minuto tiene conto anche dell'applicazione della metodologia del delayed approach. In particolare, l'Autorità, nel determinare il prezzo di terminazione per l'operatore H3G, ha considerato il percorso di riduzione del prezzo di terminazione previsto per il terzo operatore, in ordine cronologico, entrato nel mercato italiano. In tale contesto, sebbene la tariffa media europea di terminazione mobile, come rilevato dalla Commissione europea, sia considerevolmente più bassa del prezzo massimo proposto per H3G di 13 centesimi di euro al minuto e che la tariffa di terminazione di H3G sarà superiore alle tariffe di terminazione degli altri tre operatori di rete mobile italiani di 3,5-4,1 centesimi di euro al minuto, una riduzione di maggiore entità si discosterebbe significativamente da quanto stabilito dall'Autorità, in passato, per l'operatore Wind.

In conclusione, l'intervento in esame consente un approccio graduale nel percorso di riduzione della tariffa di H3G, avviato con la delibera 628/07/CONS, e che verrà completato con l'analisi del mercato n. 7. Peraltro, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore H3G, determinato sulla base della metodologia del benchmarking internazionale e del delayed approach, incentiva la società H3G ad accelerare il perseguimento di una maggiore efficienza. Ciò in ragione, innanzitutto, del fatto che il prezzo di terminazione in questione è legato a quanto fissato in ambito internazionale da altre ANR sulla base di un appropriato modello di contabilità regolatoria, che riflette i costi effettivamente sostenuti da imprese che operano in condizioni di mercato similari a quelle fronteggiate da H3G Italia, e in ambito nazionale, dall'Autorità per il medesimo servizio fornito da Wind a parità di anni dalla data di ingresso sul mercato. In secondo luogo, l'intervento disposto in questa sede rappresenta un ulteriore stadio del processo di diminuzione delle tariffe di terminazione, che proseguirà nell'ambito del provvedimento che concluderà la seconda analisi del mercato italiano della terminazione delle chiamate vocali su singola rete mobile (avviato con delibera n. 342/07/CONS).

d) Rinvio dell'imposizione di tariffe orientate ai costi e necessità di un approccio europeo coerente.

L'Autorità sottolinea che, fin dall'avvio della seconda analisi del mercato della terminazione vocale su singole reti mobili, è impegnata affinché il procedimento sia concluso in tempi brevi e, sebbene il termine sia stato posticipato a causa della complessità e della rilevanza dell'argomento, nonché dell'esigenza di valutare in modo adeguato la rilevante documentazione acquisita, conferma la volontà di adottare quanto prima la delibera conclusiva. In tal senso, si osserva che l'Autorità ha già sottoposto a consultazione pubblica nazionale il testo dell'analisi del mercato 7 e si accinge a trasmettere lo schema di provvedimento all'Autorità garante per la concorrenza del mercato ed alla Commissione europea.

Proprio nel testo di consultazione pubblica, l'Autorità ha espresso l'orientamento, in linea con l'invito formulato dalla Commissione europea, di determinare il prezzo di terminazione mobile imposto all'operatore H3G sulla base di un appropriato modello di costo, specificato nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione; il prezzo così determinato sostituirà non appena possibile il prezzo massimo proposto nell'ambito dello schema di provvedimento in esame. Più in generale, il nuovo meccanismo di controllo dei prezzi che deriverà dall'analisi del mercato 7 terrà in debito conto del lavoro intrapreso nell'ambito dell'European Regulators Group - a cui l'Autorità partecipa attivamente - e dalla Commissione per arrivare, a livello europeo, ad un coerente modello di contabilità dei costi per il servizio di terminazione.

Considerato che la Commissione europea nella summenzionata lettera del 15 luglio 2008 ha specificato che «conformemente all'art. 7, comma 5, della direttiva quadro, l'AGCOM tiene debitamente conto delle osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può adottare il progetto di misura che ne risulterà e che avrà cura di comunicare alla Commissione»;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1

Integrazione dell'art. 3 della delibera n. 628/07/CONS

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della delibera n. 628/07/CONS è inserito il seguente: «2-*bis*. A decorrere dal 1° novembre 2008, il prezzo massimo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore H3G è ridotto da 16,26 centesimi di euro al minuto a 13,00 centesimi di euro al minuto».

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G ed è trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

08A06137

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

Il decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2008.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 2008, n. 129, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2008, «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113.».

08A06167

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° settembre 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B47», «28K», «1K8», «I32», «M27» e «P12».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B47», «28K», «1K8», «I32», «M27» e «P12» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B46», «28J», «1J8», «I31», «M26» e «P11».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.

08A06138

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-203) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 8 3 0 *

€ 1,00